



Comune di Favignana

Libero Consorzio Comunale di Trapani

**REGOLAMENTO
PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE
ENTRATE TRIBUTARIE
DEL COMUNE DI FAVIGNANA
AI SENSI DEI COMMI DA 102 A 109
DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE
2025, N.199**

(approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 29/07/2026)

Indice

Indice	2
Articolo 1 - Oggetto del regolamento	3
Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata	3
Articolo 3 - Procedura per la definizione agevolata	3
Articolo 4 - Effetti della dichiarazione	4
Articolo 5 - Versamento degli importi dovuti.....	5
Articolo 6 - Perfezionamento della definizione agevolata	6
Articolo 7 - Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere.....	6
Articolo 8 - Entrata in vigore ed efficacia del regolamento.....	7

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'art. 1, commi 102 e 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina l'applicazione della definizione agevolata delle entrate comunali tributarie indicate al successivo articolo 2, non riscosse a seguito della notifica di avvisi di accertamento esecutivi, emessi ai sensi dell'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dal Comune.

Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata

1. Le entrate che possono essere oggetto della definizione agevolata secondo le modalità e i termini disciplinati dal presente regolamento sono le seguenti:
 - ☐ Imposta Municipale Propria (IMU)
 - ☐ Tassa sui rifiuti (TARI)
2. Sono definibili le entrate indicate dal precedente comma 1, richieste mediante avvisi di accertamento di cui all'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, emessi dal Comune entro il 31/12/2025.
3. I debiti di cui al comma precedente possono essere estinti mediante il versamento, da effettuarsi nella modalità e nei termini di cui al successivo articolo 5:
 - ☐ del capitale dell'entrata oggetto di definizione;
 - ☐ delle spese di notifica
4. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata non sono dovute le seguenti somme relative ai debiti oggetto di definizione:
 - ☐ sanzioni amministrative tributarie, nella misura del 100%;
 - ☐ interessi liquidati in fase di accertamento, nella misura del 100%
5. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata di cui al comma precedente, sono estinte le somme indicate nel precedente comma 4.
6. Sono esclusi della definizione agevolata i debiti derivanti da controversie tributarie che alla data di pubblicazione del presente Regolamento risultino essere definite con sentenza passata in giudicato.

Articolo 3 - Procedura per la definizione agevolata

1. Il Comune, su istanza del debitore da presentarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento sul sito istituzionale dell'Ente, comunica entro i successivi quindici giorni dal ricevimento della domanda l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata.

2. Il debitore manifesta al Comune, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del prospetto informativo di cui al comma 1, la volontà di avvalersi della definizione agevolata di cui al presente regolamento rendendo apposita dichiarazione.
3. Nella dichiarazione di cui al comma precedente, il debitore indica il numero delle rate con le quali intende effettuare il pagamento, in base a quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento, nonché la pendenza di eventuali giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, con compensazione delle spese di lite.
4. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia ai ricorsi da parte del debitore comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti oggetto di contenzioso e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
5. Il Comune entro il termine di trenta giorni comunica ai debitori, che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 2, l'ammissione alla definizione agevolata, specificando l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e la scadenza di ciascuna di esse ovvero il diniego alla definizione agevolata, totale o parziale.
6. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e di notificazione dei titoli coinvolti nella definizione. Le somme eventualmente versate per gli importi oggetto di cancellazione con la definizione agevolata sono definitivamente acquisite dall'Ente e non possono essere oggetto di rimborso.
7. Entro il termine di venti giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento sul sito istituzionale dell'Ente, il Servizio Tributi provvede a definire e pubblicare le modalità di presentazione dell'istanza relativa ai carichi definibili di cui al comma 1 e della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 2.
Entro il medesimo termine provvede altresì alla predisposizione e alla pubblicazione della relativa modulistica.

Articolo 4 - Effetti della dichiarazione

1. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'art. 3
 - ☐ sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione della dichiarazione;
 - ☐ non possono essere avviate nuove procedure esecutive.

Articolo 5 - Versamento degli importi dovuti

1. Il pagamento delle somme di cui al precedente articolo 2 è effettuato in unica soluzione entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione alla definizione agevolata di cui all'articolo 3, comma 5, oppure in forma rateale, secondo il numero di rate prescelto ai sensi del successivo comma 3. La prima rata deve essere versata entro il medesimo termine di quindici giorni e le rate successive entro l'ultimo giorno di ciascun mese successivo a quello di scadenza della prima rata.
2. La comunicazione contenente il piano di pagamento è trasmessa al debitore secondo la modalità indicata nella dichiarazione di adesione.
3. Il debitore, in caso di versamento rateizzato, indica nell'istanza di definizione agevolata il numero delle rate prescelto tra le seguenti opzioni, così come previsto nel vigente Regolamento generale delle entrate comunali:
 - ☐ fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - ☐ da euro 100,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;
 - ☐ da euro 500,01 a euro 1.000,00: fino a sei rate mensili;
 - ☐ da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici rate mensili;
 - ☐ da euro 2000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;
 - ☐ da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
 - ☐ oltre 6.000,01 fino a trentasei rate mensili.
4. Su motivata istanza del debitore e in presenza di una comprovata e documentata situazione di temporanea e obiettiva difficoltà economico-finanziaria, il Funzionario responsabile del tributo può autorizzare, con provvedimento motivato, un piano di pagamento in deroga ai limiti previsti dal comma 3, per una durata comunque non superiore a settantadue rate mensili, nel rispetto dei criteri previsti dal vigente Regolamento generale delle entrate comunali.
5. Nel caso di pagamento rateale, si applicano, a decorrere dalla scadenza prevista per la prima rata gli interessi calcolati al tasso legale maggiorato di 1,5 punti percentuali, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.
6. Il pagamento delle somme dovute per la definizione viene effettuato secondo le specifiche modalità previste per la relativa entrata, secondo le modalità indicate dal Comune nella comunicazione di ammissione

Articolo 6 - Perfezionamento della definizione agevolata

1. La definizione agevolata si perfeziona con il tempestivo e integrale pagamento dell'unica rata oppure, in caso di pagamento rateale, della prima rata entro il termine previsto dall'articolo 5, comma 1.
2. Il mancato o insufficiente versamento dell'unica rata o di una delle rate successive, nonché il versamento effettuato con un ritardo superiore a dieci giorni rispetto alla relativa scadenza, comporta la decadenza dal beneficio della definizione agevolata. Non determina decadenza il versamento effettuato con un ritardo non superiore a dieci giorni.
In caso di decadenza riprenderanno le ordinarie attività di riscossione per il recupero del debito originariamente dovuto, al netto dei versamenti effettuati, che restano acquisiti a titolo di acconto e non determinano l'estinzione del debito residuo.
3. Nel caso in cui il debitore, per effetto di precedenti pagamenti parziali, abbia già integralmente corrisposto quanto dovuto, come determinato ai sensi del presente regolamento, per beneficiare degli effetti della definizione agevolata deve comunque manifestare la volontà di aderirvi con le modalità previste dall'art. 3.
4. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Articolo 7 - Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere

1. La facoltà di definizione prevista dal presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente agli accertamenti esecutivi di cui all'art. 1 del presente regolamento.
Ai fini della determinazione delle somme ancora dovute, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e di spese di notificazione. Gli importi già versati a titolo di sanzioni e interessi restano definitivamente acquisiti all'Ente e non sono rimborsabili.
2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.
3. In caso di successiva decadenza dalla definizione agevolata, la precedente dilazione non è ripristinata e il debito residuo è riscosso secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2.

Articolo 8 - Entrata in vigore ed efficacia del regolamento

1. Il presente regolamento acquista efficacia dalla data della sua pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune, ai sensi dell'articolo 1, comma 108, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.
2. Il regolamento è trasmesso, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze entro sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.